



Informazione tariffaria limiti di utilizzo

La Corte di Cassazione chiarisce i limiti della valenza probatoria della ITV rilasciata a un soggetto terzo successivamente all'operazione di importazione

La fattispecie oggetto della recente pronuncia della Suprema Corte¹⁾, pur riguardando i termini di applicazione dei dazi anti-dumping, offre interessanti passaggi argomentativi utili a definire i limiti di utilizzo dell'Informazione tariffaria vincolante (di seguito ITV) rilasciata a un soggetto terzo, rispetto a chi compie l'operazione doganale contestata.

Come è noto, il legislatore unionale ha istituito lo strumento delle Itv al fine di garantire certezza e uniformità in materia di classifica doganale dei prodotti, anche con lo specifico proposito di tutelare il legittimo affidamento dell'operatore, al quale deve essere applicata la medesima classifica in tutti gli Stati membri.

Tale impostazione è stata ulteriormente sottolineata con l'entrata in vigore, in data 1° maggio 2016, del nuovo codice doganale dell'Unione (reg. UE 9 otto-

bre 2013, n. 952, di seguito, cdu), secondo il quale le Autorità dei paesi membri devono fornire informazioni tariffarie vincolanti sia per l'Amministrazione che per il contribuente che le ha richieste, riguardanti la classifica tariffaria delle merci oggetto di importazione.

La risposta fornita obbliga tutti gli Uffici doganali dell'Unione europea e preclude eventuali contestazioni successive, consolidando la decisione fornita fino al momento della sua revoca o scadenza temporale.

Le Itv, sono, dunque, valide in tutta l'Unione europea, a prescindere dallo Stato membro di rilascio e confluiscono in un **database** unionale, liberamente consultabile da tutte le Amministrazioni doganali e dagli operatori, allo scopo di garantire certezza e uniformità, su tutto il territorio comunitario, nella complessa operazione di classificazione della merce.

A tale riguardo, la giurisprudenza unionale ha chiaramente affermato che *"qualora si tratti di un operatore economico professionista sperimentato, si deve anche accertare se non vi siano elementi sui quali anche un siffatto operatore può riporre affidamento per quanto riguarda l'esattezza delle sue dichiarazioni in Dogana. Tali elementi possono essere individuati, in un caso quale quello della causa principale, nel fatto che l'operatore interessato si è basato, per la classificazione doganale delle merci di cui trattasi, su un'informazione fornita dalle Autorità doganali di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'Autorità competente al recupero ad una società appartenente allo stesso gruppo del debitore"* (Corte di Giustizia, 1° aprile 1993, causa C-251/91, *Hewlett-Packard France*, in www.curia.eu).

Tale principio di certezza del diritto e di uniformità dell'applicazione della normati-

1) Cass., sez. V, ord. 18 settembre 2020, n. 19452.

va doganale europea è stato chiaramente ribadito dalla giurisprudenza comunitaria, la quale – nel caso Sony – ha affermato che *“l’esistenza di Itv rilasciate da uno Stato membro a un terzo sono comunque utilizzabili come mezzo di prova – ove, come in Italia, sia processualmente allegabile in giudizio una prova documentale – nel contenzioso avente a oggetto la richiesta di pagamento di un maggior debito doganale conseguente alla classificazione della merce”* (Corte di Giustizia, 7 aprile 2011, causa C-153/10, *Sony Supply Chain Solution*, in www.curia.eu).

Ciò significa che anche le Itv rilasciate a un soggetto terzo rispetto all’importatore sono vincolanti per tutte le autorità doganali europee, le quali sono chiamate all’uniforme interpretazione e applicazione della classificazione doganale della merce.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, tuttavia, tali principi non sembrano essere stati applicati in virtù di una mancata corrispondenza tra la merce oggetto di contestazione e i campioni afferenti l’ITV invocata dal ricorrente.

E invero, nella fattispecie portata all’attenzione dei giudici unionali (caso Sony), la questione del rilievo della ITV, rilasciata ad altra socie-

tà, facente parte dello stesso gruppo della ricorrente, riguardava lo stesso prodotto ed era riferita a dichiarazioni doganali effettuate successivamente al rilascio della ITV, mentre nel caso in commento, secondo i giudici di Cassazione, l’ITV invocata è posteriore all’importazione e, soprattutto, non sarebbe stata offerta prova certa circa l’identità dei beni importati, nonostante il ricorrente abbia prodotto una relazione tecnica dimostrando che la merce in contestazione e quella oggetto di ITV godessero le stesse caratteristiche tecniche ai fini della classificazione doganale.

L’interpretazione particolarmente rigorosa offerta dalla Cassazione viene in parte mitigata nel passaggio della sentenza in commento in cui i giudici confermano che una ITV rilasciata ad un soggetto terzo rispetto all’importatore deve, in ogni caso, essere valutata attentamente dal giudice di merito come mezzo di prova.

Tale valutazione deve essere compiutamente eseguita anche laddove l’ITV sia stata emessa posteriormente all’operazione contestata.

E invero, in una controversia identica a quella oggetto di approfondimento, i giudici di merito hanno inte-

gralmente annullato la pretesa dell’Agenzia delle dogane rilevando la valenza di una ITV *“afferente la merce oggi oggetto dell’odierna contestazione”* ottenuta successivamente alla notifica della contestazione e depositata tempestivamente prima dell’udienza (Comm. trib. prov. Milano, sez. XLVII, 14 settembre 2016, n. 7002/2016).

Sulla valenza probatoria dell’Itv rilasciata a un soggetto terzo (successivamente all’operazione di importazione), non sembra essersi formato un orientamento giurisprudenziale univoco, salvo la necessità di una attenta valutazione del giudice - di merito - come mezzo di prova.

Resta, inoltre, irrisolta la questione afferente la dimostrazione dell’identità, sotto il profilo della classificazione doganale, tra la merce contestata e quella descritta nella ITV offerta come mezzo di prova.

A tal riguardo, solo una perizia tecnica richiesta dal giudice di merito potrebbe offrire la corretta imparzialità che, evidentemente, una relazione giurata di parte non sembra offrire agli occhi della Corte di Cassazione.

Massimo Monosi